

**Sentenza** n. 27 del 21 febbraio 2008

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile, tutela e sicurezza del lavoro.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** dedotti dai ricorrenti gli articoli 3, 97, 117, Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Oggetto:** art. 1, commi 20 e 22, ed art. 2 legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 22 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16.

Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 20, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16.

Estinzione del giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16.

**Estensore nota:** Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, in via principale, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 20 e 22, e 2 della legge regionale Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).

L'articolo 1, comma 20, sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 17 e prevede che *“ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la Giunta regionale ed il Consiglio regionale è corrisposta una indennità omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione.”*

Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, trattandosi di una disposizione riconducibile alla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, a legislazione concorrente, questa sarebbe illegittima per contrasto con il principio fondamentale di cui all'articolo 45 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. Si sostiene inoltre che l'illegittimità è ancora più evidente in quanto prevede la previa concertazione sindacale, non per la prima determinazione dell'indennità, ma soltanto per la rideterminazione biennale.

L'articolo 1, comma 22, sopprime l'inciso *“in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D”*, nel comma 3 dell'articolo 6 della l.r. Abruzzo 18/2001, (che è stato oggetto di interpretazione autentica, avvenuta con legge regionale Abruzzo 39/2004, sulla quale è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 62/2006); la Corte, pronunciandosi sulla legittimità della norma, ha rilevato che la possibilità

di ricoprire un incarico di categoria "D", previa stipulazione di un contratto a tempo determinato, per l'estraneo all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti per accedere a tale categoria fosse condizione normativa fondamentale per ritenere costituzionalmente legittima la norma esaminata. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, pertanto, ritiene che l'eliminazione dell'inciso, avvenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge regionale Abruzzo 16/2006, contrasterebbe con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Circa l'articolo 2 della legge regionale Abruzzo 16/2006, che aumenta, per i consiglieri regionali, quelle voci di spesa, (indennità, gettoni di presenza etc.), che secondo l'articolo 1, comma 54, della finanziaria 2006 (legge 266/2005), devono essere rideterminati con riduzione del 10 per cento, ad avviso del ricorrente violerebbe l'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in quanto la norma statale è considerata principio fondamentale della materia "coordinamento della finanza pubblica". Su questo punto, successivamente, la Regione Abruzzo ha provveduto ad abrogare le disposizioni sostituite con l'articolo 2 della l.r. 16/2006, chiedendo ed ottenendo la estinzione del giudizio limitatamente all'articolo 2.

La Corte Cost. , in riferimento all'articolo 1, comma 20 della legge regionale 16/2006, conclude che la questione sollevata ai sensi dell'articolo 117 Cost, nei termini formulati, è inammissibile. La motivazione per cui la Corte Cost. è giunta a tale conclusione, sulla base della premessa fondamentale secondo cui, il giudizio di costituzionalità si basa soltanto sulle argomentazioni del ricorso e sui motivi in esso contenuti, è la seguente:

- a) la relazione del Ministro degli affari regionali, allegata quale parte integrante, alla delibera governativa di impugnazione delle norme regionali in esame individua le norme violate dall'articolo 1, comma 20, l.r. 26/2006 sotto il profilo della materia "ordinamento civile", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. e "coordinamento della finanza pubblica", ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost.
- b) secondo il giudizio del governo, espresso nella deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenze statali illegittimamente invase dalle norme regionali sono la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile e quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- c) tali determinazioni, nel ricorso proposto alla Corte dall'Avvocatura generale dello Stato, sono state disattese, deducendo la violazione della competenza legislativa concorrente prevista dall'articolo 117, terzo comma, relativo alla materia di tutela e sicurezza del lavoro, introducendo così una questione di legittimità costituzionale non conforme a quella oggetto della delibera governativa e dunque priva del suo presupposto giuridico.

Venendo alla questione dell'articolo 1, comma 22, della legge regionale Abruzzo 16/2006, questo ha soppresso l'inciso relativo ai requisiti che, secondo l'originaria versione della norma, il soggetto esterno doveva possedere per poter ricoprire l'incarico di responsabile della segreteria. A seguito di tale modifica, pertanto, l'incarico in oggetto potrà essere attribuito a:

- dipendenti regionali inquadrati nella categoria D;
- dipendenti regionali , non inquadrati nella categoria D, ma in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D;

- esterni assunti con apposito contratto a tempo determinato, siano o meno in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla categoria D;

Secondo la Corte Costituzionale la questione è fondata, e la norma viola i principi di ragionevolezza ed imparzialità di cui agli articoli 3 e 97 Cost., risultando chiara l'irragionevolezza di una disposizione che - senza alcuna giustificazione- da una parte richiede ad alcune categorie aspiranti all'incarico determinati requisiti, e dall'altro, ne prescinde per altre categorie di soggetti interessati, (i soggetti esterni).

Si conclude pertanto con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 22, della legge regionale Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, nella parte in cui abroga le parole "in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D", nell'articolo 6, comma 3, della l.r. Abruzzo 18/2001.